# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — SABATO 5 MAGGIO — NUM. 107




## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta del 4 maggio 1888 hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge: 1° Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879 (131): 2° Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 (133): 3° Provvedimenti per la distillazione dell'alcool per la fabbricazione dei vini (146) e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo* (1).

*Erano presenti:*

Agliardi, Albini, Amadei, Andolfato, Antoci, Anzani, Armirotti.

Baccarini, Baglioni, Balestra, Basteris, Bertana, Berti, Bertollo, Bianchi, Bobbio, Bonasi, Bonfadini, Borromeo, Bovio, Branca, Briganti-Bellini Brin, Brunialti.

Cadolini, Caetani, Cafiero, Cagnola, Calciati, Cambray-Digny, Canevaro, Capoduro, Cappelli, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carrozzini, Castelli, Cavalleri, Cavalletto, Cerulli, Chiala, Chiapusso, Chinaglia, Cibrario, Cittadella Clementi, Cocco-Ortu, Colaianni, Corvetto, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Luigi.

De Bassecourt, De Bernardis, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, Della Rocca, Delvecchio, De Pazzi, De Zerbi, Di Baucina, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Collobiano, Di Rudinì, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio, Dobelli.

Elia, Episcopo, Ercole.

Faina, Faldella, Falsone, Fani, Farina Luigi, Favale, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Filì-Astolfone, Flauti, Forcella, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti.

Gabelli Federico, Galimberti, Galli, Gamba, Gerardi, Geymet, Giordano Ernesto, Giusso, Grassi-Pasini, Grimaldi, Guglielmi.

Indelli.

Lacava, Lanzara, Lazzarini, Lazzaro, Levi, Lorenzini, Lovito, Lucca, Luciani, Lunghini, Luporini, Luzi, Luzzatti.

Majocchi, Marin, Mariotti Filippo, Martini Ferdinando, Martini Giov. Batt., Maurogònato, Mazza, Mei, Miceli, Mirri, Mocenni, Monzani, Mordini, Morini, Mussi.

Narducci, Nasi, Nicolosi.

Oddone.

(1) *a* indica gli ammalati, *c* quelli in congedo per motivi di famiglia, *m* quelli in missione per ufficio pubblico.

Palberti, Palizzolo, Panattoni, Papadopoli, Paroncilli, Parpaglia, Paternostro, Petrano, Pelagatti, Pellegri, Pellegrini, Pelloux, Pierotti, Plebano, Poli, Pompilj.

Quartieri.

Racchia, Reale, Ricotti, Righi, Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Roux.

Sagarriga, Salandra, Salaris, Sannia, Santi, Saporito, Siacci, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sproviari, Suardo.

Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tondi, Torraca, Toscanelli, Trinchera, Trompeo.

Valle, Velini, Vendramini, Vigna, Villanova, Visocchi.

Zainy, Zanardelli.

*Erano assenti*:

Adamoli, (c), Alario, Allmèna, Amato-Pojero, Angeloni, (c), Araldi (c), Arbib, Arcoleo, Arnaboldi (m), Auriti, Aventi.

Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Badini, (c), Baldini, (c) Balenzano (c), Balsamo, Barazzuoli (c), Baroni, Barracco, Barsanti (c), Basetti (c), Bastogi, (c), Benedini, (c) Berio, Bertolotti (c), Billi, Bonacci (a), Bonajuto (c), Bonardi, Bonghi, Borgatta, Borgnini, (c), Borrelli, Boselli (a), Bottini Enrico, Bruschettini, (c), Bufardeci, Bucceri-Lanza, Buonomo (c), Buttini Carlo (c).

Cairoli (a), Caldesi, Calvi, Campi (c), Capone (c), Capozzi, Carboni, Cardarelli, (c), Carmine (c), Carnazza-Amari, Carrelli, Casati, Castoldi, Caterini, Cavallini, (c), Cefaly, Cerruti, Chiara, Chiaradia (c), Chiaves (c), Chiesa (c) Chigi, Chimirri, Cipelli (c), Coccapieller (c), Cocozza (c), Codronchi (c), Coffari, Colombo (c), Colonna-Sciarra (a), Comin (c), Comini, Compagna (c), Compans (c), Conti, Coppino, Cordopatri (c), Correale, Costa Alessandro (c), Costantini, Cucchi Francesco (c), Cuccia (c). Curati, Curcio, Curioni (c).

D'Adda (c), Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Blasio Luigi, De Cristofaro, De Lieto, Della Valle, De Mari (c), Demaria (c), De Renzi, De Renzis Francesco, De Riseis, (m), De Rolland, De Seta (c), De Simone, Di Belgioioso, Di Breganze (c), Di Broglio (c), Di Camporeale, Di Groppello (c), Diligenti, Di Marzo (c), Dini (c), Di Pisa, Di San Donato (a), Di San Giuliano.

Ellena.

Fabbricotti (c), Fabris, Fabrizj (m), Fagiuoli (c), Falconi (m), Farina Nicola, Fazio, Ferracciù (a), Ferri Enrico, Ferri Felice, Figlia, Finocchiaro Aprile (c), Florenzano, Fornaciari (c), Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Aristide, Gaetani Roberto, Gagliardo (c), Gallo, Gallotti (c), Gandolfi, Gangitano (c), Garavetti, Garelli, Garibaldi Menotti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, (c), Genala, Gentili, Gherardini, Giaconia (c), Giampietro, Gianolio, Ginori (c), Giolitti, Giordano Apostoli, Giovannini (c), Giudici G. Batt. (c), Giudici Giuseppe, Gorio (c), Grassi Paolo, Grossi, Guglielmini (c), Guicciardini.

Imperatrice (c), Inviti (c).

Lagasi (c), La Porta (m), Levanti, Lioy (c), Lucchini Giovanni (c), Luchini Odoardo, Lugli (c).

Maffi, Magnati, Maldini (m), Maluta (c), Mancini (a), Maranca Antinori, Marcatili (c), Marchiori, Marcora, Mariotti Ruggiero, Marselli, Marzin, Mascilli (c), Massabò (c), Mattei, Mazzacorati (c), Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti (c), Mensio, Merzario, Miniscalchi, Moneta, Morana, Morelli, Morra (c), Mosca (c), Moscatelli.

Nanni, Napodano, Nicoletti, Nicotera, Nocito, Novelli, Novi-Lena (a).

Odescalchi, Oliverio, Orsini-Baroni (c).

Pais-Serra, Palitti, Palomba, Pandolfi, Panizza, Pantano, Panunzio, Papa (c), Parisi-Parisi, Parona (c), Pascolato, Pasquali, Passerini (c), Pavesi, Pavoncelli, Pavoni (c), Pellegrino, Pelosini (c), Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petroni (c), Petronio, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c), Pignatelli, Placido, Plastino (c), Plutino (c), Po'vere (c), Pozzolini, Prinetti, Puglia, Pugliese Giannone, Pullè (c).

Quattrocchi.

Raffaele (c), Raggio (c), Randaccio, Ricci (c), Riccio, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro (c), Riola, Rocco (c), Romano, Rosano, Rossi (c), Rubichi, Rubini (c), Ruspoli (c).

Sacchetti, Sacchi, Sacconi (m), Sani, Sanguinetti (c), Sanvitale (c), Sardi (c), Scarselli, Sciacca della Scala (c), Seismit-Doda, Senise, Serena, Serra Tito, Serra Vittorio, Sigismondi, Simeoni, Sonnino (c), Sorrentino, Spaventa (a), Speroni (c), Spirito, (a), Summonte (c).

Tabacchi (m), Taiani, Tedeschi, Testa, Tittoni (c), Toaldi (c), Tomassi, Tommasi-Crudeli (c), Torrigiani (c), Tortarolo, Toscano, Tubi (c), Turbiglio, Turi (m).

Ungaro.

Vaccai (c), Vacchelli, Vastarini-Cresi, Vayra (c), Vigoni, Villa (m), Villani, Vollaro.

Zanolini (c), Zeppa, Zuccaro (c), Zucconi (c).

# LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **5313** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 114 articoli del complessivo valore di stima di lire 15,759, 50;

Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016, (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire quindicimila settecentocinquantanove e cent. cinquanta (Lire 15,759,50).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, n. 2560, (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

*(La tabella annessa al presente decreto viene pubblicata in foglio di supplemento).*

---

*Il Numero* **5368** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il Sindaco di Arsoli (Roma), in relazione a conformi deliberazioni del Consiglio municipale, chiede che, a sensi dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), il Comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge stessa per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, ed in ispecie all'esecuzione del progetto in data 2 agosto 1886, compilato dall'Ingegnere Salvatore Passeri;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Arsoli in data 21 giugno 1885 e 26 febbraio 1888;

Veduto il voto motivato, emesso addì 3 agosto 1885, della Deputazione provinciale di Roma, in omaggio al disposto dell'articolo 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, nunero 3003 (Serie 3ª);

Veduto il parere dell'Ufficio degli Ingegneri sanitari in data 29 gennaio 1888;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (Serie 3ª) e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il Comune di Arsoli (Roma) è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª) per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, ed in ispecie per l'esecuzione del progetto di risanamento in data 2 agosto 1886, compilato dall'Ingegnere Salvatore Passeri.

Articolo 2.

Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione, sono dichiarate di pubblica utilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il N.* **5375** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Scido per la sua separazione dalla Sezione elettorale di S. Cristina d'Aspromonte e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882; n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Scido ha 100 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Scido è separato dalla Sezione elettorale di Santa Cristina d'Aspromonte ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2º Collegio di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **MMDCCCXCIV** *(Serie 3ª, parte supplem.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 16 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Piedimonte S. Germano, approvata il 30 successivo novembre dalla Deputazione provinciale di Caserta, con la quale deliberazione si stabilì la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel triennio 1888-90;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 4 del regolamento per l'applicazione della detta tassa nei comuni della provincia di Caserta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Piedimonte S. Germano di applicare nel triennio 1888-90, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata il 16 ottobre 1887, e per effetto della quale, i limiti fissati nel citato regolamento sono ecceduti, nella misura del doppio, per ciascun capo di bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **MMDCCCXCV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1886, con cui venne autorizzato il comune di Canale Monterano ad applicare,

per il biennio 1886-87, la tariffa della tassa sul bestiame adottata il 20 settembre 1885, ed eccedente i limiti del regolamento provinciale;

Veduta la deliberazione del 20 novembre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 16 scorso gennaio dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale si stabilì di mantenere la detta tariffa pel biennio 1888-89;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Canale Monterano di applicare nel biennio 1888-89 la tassa sul bestiame in base alla seguente tariffa;

Bufali, buoi, tori, cavalli, cavalle, muli e mule lire 4 per capo; bufale, vacche, giovenche, maiali e troie lire 2; asini una lira, pecore, agnelli, montoni, capre e caproni centesimi 35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

---

*Il Num.* **MMDCCCXCVI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione in data 15 gennaio 1887, del Consiglio comunale di Tromello, approvata il 14 gennaio 1888 dalla Deputazione provinciale di Pavia, con la quale deliberazione si è stabilito di elevare da lire 15 a lire 70, per un biennio, il massimo della tassa di famiglia;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 3 del regolamento per l'applicazione dell'anzidetta tassa nei comuni della provincia di Pavia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Tromello di applicare, pel biennio 1888-89, la tassa di famiglia col massimo di lire 70.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il N.* **MMDCCCXCVII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 gennaio 1886, col quale venne autorizzato il comune di Cosenza ad applicare, per il biennio 1886-87, la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Veduta la deliberazione 17 aprile 1887, di quel Consiglio comunale, approvata il 6 successivo maggio dalla Deputazione provinciale di Cosenza, con la quale deliberazione si stabilì di mantenere il massimo in lire 200 anche pel biennio 1888-89;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Cosenza di mantenere, pel biennio 1888-89, in lire 200 il massimo della tassa di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

---

*Il Num.* **MMDCCCXCVIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 ottobre 1884, col quale venne autorizzato il comune di Cortona ad applicare, per un triennio, la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Vista la deliberazione 22 aprile 1887 di quel Consiglio comunale, approvata il 14 giugno stesso anno dalla Deputazione provinciale di Arezzo, con la quale si stabilì di mantenere il detto massimo pel quinquennio 1888-92;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comune di Cortona è autorizzato a mantenere nella somma di lire 200, il massimo della tassa di famiglia, per il quinquennio 1888-92.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

# NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Pensioni** *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 14 marzo 1888:

Milanesi Filippo, primo segretario al Ministero Interni, lire 2460.
Ferretti Ferdinando, brigadiere di finanza, lire 780.
Grossi Olimpia vedova di Piacentini Silvio, lire 1265 66.
Dossena Teresa vedova di Bosis Luigi, lire 943.
Cassiraghi o Casiraghi Gio. Battista, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 1857.
Dondresi Luisa vedova di Rolland Enrico e Rolland Maria orfana del suddetto, lire 237.
Gardini Edoardo, Presidente di Sezione di Corte d'appello, lire 3787.
Morvillo Giuseppe e Marianna orfani di Antonino, lire 523.
A carico dello Stato, lire 110 94. — Id. provincia Palermo, lire 412 06.
Faccio Filippo, agente subalterno doganale, lire 949.
Tiocchi Cesare, commissario alle visite nelle dogane, lire 3306.
Boet Camilla ed Elisa orfani di Andrea, lire 448.
Baio Augusta orfana di Angelo, (dal 15 al 25 decembre 1887) lire 248 66.
Dragotto Provvidenza vedova di Bartoli Giorgio, lire 400.
Sergio Antonino, Paolo, Giulietta, Francesco e Gaetano orfani di Giuseppe, lire 90.
Noto Francesco, capo d'ufficio postale, lire 2072.
Salis Antonio, capitano, lire 2339
Ravera Gio. Battista, maggiore, lire 3510.
Zanfi Clemente, sotto capo musica nei RR. Equipaggi, lire 838.
Paolini Teresa vedova di Bonvenuti Gaetano, lire 188 57.
Ferreri Carlo, sottobrigadiere di finanza, lire 631 33.
Ramondi Paolo, maresciallo nei carabinieri, lire 1173 20.
Zampi Assunta vedova Preti Angelo e Preti Vincenza orfana del suddetto, lire 166 59.
Tavolara Luigia vedova di Passalacqua Girolamo, lire 161 66.
Villani Antonio, padre quinquagenario di Domenico, lire 282 50.
Sartorigi Francesca vedova di Bruno Giuseppe, lire 266 66.
Belli Maria vedova di Rossi Giuseppe, lire 414 40.
De Santo Anna Maria vedova di Di Libero Tersiano, lire 122 62
Ferragina Maria Teresa e Rosa figlie di Fabrizio, lire 212 50.
Scardamaglia Adelaide vedova di Buccarelli Ferdinando, lire 383 33
Casertano Rosa vedova di Finelli Vincenzo, lire 175.
Caccioppoli o Cacciuoppolo Filomena vedova di Liguori Giuseppe, lire 188 33.
Garbaglia Albina vedova di Leoni Lorenzo, lire 150.
Macciocchi Maria vedova di Miserocchi Luigi, lire 172.
Corni Carlo, maresciallo nei carabinieri, lire 1213 75
Romero Francesco, operaio di fabbrica d'armi, lire 360.
Culino Giacomo, operaio di fabbrica d'armi, lire 432.
Sella Federica vedova di Binelli Carlo, lire 426 33.
Calleri Gamondi Gaetano, capitano, lire 1958.
Filiti Francesco, cancelliere di Pretura, lire 1760.
Morelli Bernardino, guardia scelta di finanza, lire 574 67.
Panataro Gaspare, tenente, lire 1824.
Cerabino Michele, furier maggiore, lire 567.
Partilora Ettore figlio del fu Enrico, lire 259 26.
Scalione o Scaglione Lorenzo, usciere nella R. Accademia delle Scienze di Torino, lire 529.
Rutigliano Ercole, aiutante del Genio Civile, lire 1747.
Tiriti Maria Antonia vedova di Menniti Franco Francesco, indennità, lire 2333.
Filiri Giuseppe, capitano, lire 2335.
Maggiani Adelaide vedova di Balbi Luigi, lire 551.
Bellomo Elisabetta vedova di Zonelli o Sonelli Liberale (al mese) lire 8 55-53|1000.
Falcetti Matteo, caporale, lire 503 80.
Brovia Giuseppa vedova di Libois Bernardo, lire 993.
Ruffolo Nicola, cancelliere di Pretura, lire 1184.
Milani Pasquale, usciere di Questura, lire 828.
Agus Cesare, scrivano locale, lire 793.
Schiavo Giuseppe, capitano, lire 1856.
Ughetta Carlo, guardafili telegrafico, lire 735.
Dulcimascolo Rosalia vedova di D'Appolito Modesto, lire 226.
Galeota Giuseppe, vice cancelliere di Corte d'appello, lire 2333.
Cananzi Giuseppe, cancelliere di Pretura, lire 1631.
Sanna Agostino, capitano, lire 2035.
Burbatti Vincenzo, capitano contabile, lire 2247.
Barone Sinfano, guardia carceraria, lire 588.
Cerutti o Cerruti Sebastiano, capo stalla di Scuola superiore di medicina veterinaria, lire 840.
Viotti Giuseppe, capo stazione nelle ferrovie, lire 1584.
A carico dello Stato, lire 537 75 — Id. ferrovie A I., lire 1016 25.
Piazza Antonio, tenente, lire 1672.
Di Gennaro Achille, capitano del Genio, lire 2291.
Pesci Rinaldo, capitano, lire 2111.
Monteforte Emilia vedova di Pucci Stefano, lire 833 33.
Galanti Cesare, giudice di Tribunale, lire 2025.
Marchi Giuseppe, vice segretario nell'Economato generale, lire 1440.
Tonelli Giuseppe, ragioniere capo d'artiglieria, lire 2299.
Chiantini Clementina vedova di Creonti Perseo, lire 195.
A carico dello Stato, lire 34 54. — Id. prov. Siena, lire 160 46.
Giannini Crescentino, preside di Liceo, lire 2550.
Del Carretto Elisa vedova di Lurani Carlo, lire 864 20.
Lo Coco Castrenze Rosa vedova di Galvagno Francesco Paolo, lire 1600.
Cerutto o Cerutti Angela vedova di Baggi Bartolomeo, lire 255 33
Compagnoni Elena vedova di Luciani Ettore, lire 1050.
Salvadori Elvira vedova di Angiolini Angiolo, lire 564 66.
Massa Giuseppina vedova di Vigo Giovanni Battista, lire 500.
Ramirez di Montalvo Giulia vedova di Matteuzzi Felice, lire 784.
Nicoletti Michele, operaio di marina, lire 300.
Rossi Filomena vedova di Perini Domenico, lire 31 51.
Cicalini Lorenzo, soldato, lire 300.
Pensato Giuseppe, soldato, lire 300.
Casalboni Giosuè, soldato, lire 300.
Viarengo Giuseppe, capitano, lire 2109.
De Santi Maria vedova di Pecoraro Giovanni, lire 138 66.
Carignani Elisa vedova di Corbellini Vincenzo, lire 397.
Grandi Benedetto, guardia carceraria, indennità, lire 991.
Santoloni Giovanni, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 784.
Costi Flaminio, appuntato nei carabinieri, lire 460 80.

## MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I — SEZIONE II

*Atto di trasferimento di privativa industriale.*

In forza di atto notarile rogato il 2 agosto 1887 e registrato in Torino il 19 dello stesso mese al n. 998 atti pubblici, il signor Pietro Magnenant residente in Torino ha ceduto e trasferito alla Società in accomandita semplice sotto la ragione P. Magnenant e C^a, con sede in Frabosa Soprana (Mondovì), tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui conferito in data 30 giugno 1885 vol. XXXVI n. 353 per la durata di anni tre a decorrere dalla data medesima 30 giugno 1885, e portante il titolo: *appareils pour la distillation des bois par le système de déplacement à feu et travail continu et procédé relatif.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Sotto Prefettura di Mondovì il 23 febbraio 1888, e successivamente registrato presso l'Ufficio speciale della Proprietà industriale di questo Ministero, per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 3 maggio 1888.

*Il Direttore capo della 1ª Divisione:* G. FADIGA.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: num. 706219 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 550, al nome di Bidone Giuseppe, Emanuele, Giorgio e Luigia di Giovanni, minori, sotto la patria potestà, e figli nascituri dalla moglie di detto Bidone Giovanni, Edvige Caissotti, domiciliati a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bidone *Emanuele-Giuseppe*, Emanuele, Giorgio e Luigia di Giovanni, minori, sotto la patria potestà e figli nascituri dalla moglie di detto Bidone Giovanni, Edvige Caissotti, domiciliati a Milano veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1888.

*Il Direttore Generale:* Novelli.

### Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: 1. Num. 214912 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 31972 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 170; 2. Numero 327061 (corrispondente al num. 144121 della Direzione di Napoli) per lire 30; 3 Num. 336425 (corrispondente al numero 153485 della Direzione di Napoli), tutte al nome di Zarillo Antonio fu Domenico domiciliato in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zarelli Antonio fu Domenico domiciliato nel comune di Melizzano vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1888.

*Il Direttore Generale*: Novelli.

### Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè: n. 335265 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 152325 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 20 al nome di *Del Grasso* Filomena fu Michele, minore, sotto l'amministrazione di *Rosa* Santangelo di Andrea, sua madre e legittima amministratrice, domiciliata in Casalnuovo (Capitanata); n. 335266 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 152326 di detta soppressa Direzione) per lire 15 al nome della sudetta *Del Grasso* Filomena col vincolo di usufrutto vitalizio a favore della madre *Rosa* Santangelo di Andrea, vedova di *Del Grasso* Michele, domiciliata in Casalnuovo (Capitanata); assegno provvissorio n. 27224 di detta soppressa Direzione di Napoli per lire 3, 25 al nome della suddetta *Del Grasso* e con lo stesso vincolo d'usufrutto, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Del Grosso* Filomena fu Michele, minore, sotto l'amministrazione della madre *Maria Rosaria* Santangelo ecc, usufruttuaria della rendita di lire 15 e dell'assegno provvisorio di lire 3, 25, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1888.

*Il Direttore Generale:* Novelli.

### Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 50711 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 120 al nome di *Correlli* Francesco fu Francesco è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Curreli* Francesco fu Francesco vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

### Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè n. 755768 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 70 al nome di Palazzi Annina, fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Zussi Cristina fu Carlo, domiciliata in Cosenza e N. 797174 per L. 220 al nome di Palazzo Annina ecc. vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Palazzi Mariannina* fu Giacomo minore e (ut supra) vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1888.

*Il Direttore Generale:* Novelli.

### Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 per cento, cioè: n. 715,671 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 5930, al nome di Benvenuti Gina, Umberto, Ezio e Guido di Pietro-Cesare, minori, sotto la patria potestà, con vincolo d'usufrutto a favore di Casali Antonio fu Ansano, e n. 719160 per lire 600, al nome degli stessi contitolari, e col medesimo vincolo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Benvenuti *Caterina-Maria-Santa Igina*, Umberto, Ezio, e Guido di Pietro Cesare, ecc. veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese, dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 aprile 1888.

*Il Direttore Generale:* Novelli.

**Rettifica d'intestazione** (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 819937 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 700, al nome di *Bellezza Giovanni Battista* fu Agostino domiciliato a Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bellezza *Angelo* fu Agostino domiciliato a Milano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 13 aprile 1888.

*Il Direttore Generale:* Novelli.

**Smarrimento di ricevuta** (*1ª pubblicazione*).

Fu denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1905 ordinale, rilasciata il 29 settembre 1885 dall'Intendenza di finanza in Torino al signor Galetto Domenico fu Giuseppe sotto il n. 4036 di protocollo e n 59316 di posizione, per deposito da esso fatto presso la medesima del certificato n. 63414-458714 della rendita di lire 20 cons. 5 per cento intestato a Filippi D. Antonio fu Gio. Battista per unione di un mezzo foglio dei compartimenti semestrali giusta il disposto del Regio decreto 12 aprile 1885, n. 307 Serie 3ª.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato col R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate a questa Direzione Generale opposizioni, il certificato in parola già munito del nuovo foglio di compartimenti sarà consegnato al denunzianti lo smarrimento anche senza la produzione dell'accennata ricevuta, che sarà considerata come nulla e di nessun valore.

Roma, 18 aprile 1888

*Il Direttore Generale:* Novelli.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

**Avviso.**

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia il ristabilimento delle comunicazioni fra Saïgon (Cocincina) e Hong Kong (China) via Haiphong.

I telegrammi pel Tonchino riprendono corso normale; quelli pel oltre Tonchino sono trasmessi via Haiphong colle tasse ordinarie aumentate di L. 1,00 a parola.

Roma 4 maggio 1888.

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Prospetto *riassuntivo del numero e dell'importo dei Vaglia e Titoli di credito emessi e pagati durante il 1° semestre dell'esercizio 1887-88 e confronto con quelli emessi e pagati durante il 1° semestre dell'esercizio 1886-87.*

| VAGLIA E TITOLI DI CREDITO | EMESSI | | PAGATI | |
|---|---|---|---|---|
| | Numero | Importo | Numero | Importo |
| Vaglia ordinari | 2,156,716 | 240,028,682 35 | 2,109,248 | 239,257,990 92 |
| Vaglia militari | 270,858 | 1,755,750 38 | 258,890 | 1,696,924 36 |
| Vaglia telegrafici | 130,503 | 27,352,969 35 | 128,538 | 27,315,623 39 |
| Vaglia internazionali ordinarii | 80,858 | 9,029,778 67 | 303,778 | 25,119,270 95 |
| Vaglia internazionali telegrafici | 2,150 | 609,352 92 | 4,028 | 1,068,907 92 |
| Vaglia consolari | 7,690 | 785,536 » | 7,885 | 816,402 » |
| Titoli di credito | 14 | 18,850 » | 87 | 23,900 » |
| Vaglia e Titoli di credito rinnovati | 12,558 | 311,886 24 | 12,558 | 341,886 24 |
| Totali del 1° semestre 1887-88 | 2,661,347 | 279,922,805 91 | 2,825,012 | 295,640,905 78 |
| Id. 1886-87 | 2,532,813 | 254,150,583 56 | 2,683,214 | 270,683,002 88 |
| Differenze in più nel 1887-88 | 128,534 | 25,772,222 35 | 141,798 | 24,957,902 90 |

*Il Capo di Divisione*
Metalli.

Visto: *Il Direttore Generale*
Tantesio.

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della Guerra ha determinato di instituire due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ed a questo fine apre un concorso per titoli con le seguenti condizioni:

I. L'assegno stabilito per tali posti è di lire 600 mensili per ciascuno, oltre l'alloggio gratuito.

II. I titolari avranno altresì diritto ad una razione giornaliera di foraggio, se a loro spese si provvederanno di cavalcatura.

III. Avranno inoltre diritto al trasporto gratuito per sè e per la propria famiglia dal loro luogo di domicilio nel Regno o da un porto del Mediterraneo o da Suez a Massaua, e viceversa, dopo che avranno soddisfatto l'obbligo di servizio.

IV. La durata obbligatoria del servizio sarà di un anno, potendo anche rinnovarsi tre mesi prima della scadenza dietro domanda dei titolari, presentata al Comandante superiore in Africa, ed approvata dal Ministero.

V. Se i nominati non potessero per qualsiasi causa propria compiere l'anno obbligatorio di servizio o dovessero esserne dispensati per altro motivo, il Ministero si riserba di provvedere secondo i casi.

VI Gli obblighi inerenti a tali posti sono i seguenti:

1. assumere la direzione e prestare servizio all'Ospedale civile, od al sifilicomio di Massaua;

2. prestare le cure professionali gratuite, compresa la vaccinazione, a tutti gl'italiani poveri non militari della colonia ed agli indigeni poveri;

3. ottemperare alle richieste che eventualmente potessero essere atte di servizio medico-chirurgico dal Comando superiore;

4). avere stabile residenza in Massaua e non potere allontanarsene, anche temporaneamente, senza il consenso della predetta autorità militare.

VII. La distribuzione del servizio sarà fatta dal comandante, coadiuvato dal medico direttore del servizio sanitario militare.

VIII. Per essere ammessi al concorso occorre:

*a)* essere cittadino italiano;

*b)* avere l'età non maggiore di 43 anni;

*c)* essere di sana e robusta costituzione fisica;

*d)* avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno.

I concorrenti alle nomine di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra non più tardi del 15 maggio venturo la domanda in carta bollata da lire una, indicante il casato, nome, filiazione e recapito domiciliare, corredata dai documenti qui appresso indicati:

*a)* atto di nascita legalizzato;

*b)* diploma originale della doppia laurea e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università in cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova di aver compiuto il corso di perfezionamento.

*c)* certificato della situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

*d)* certificato di buona condotta;

*e)* tutti quei documenti che l'aspirante crederà utili a testimoniare i servizi prestati e l'abilità professionale.

X. Qualora l'aspirante dimostrasse di aver conoscenza della lingua araba, a pari condizioni con altri concorrenti, avrà diritto alla preferenza

XI. Il risultato del concorso sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; i due medici però che conseguiranno la nomina riceveranno personale partecipazione da questo Ministero e dovranno partire per la loro destinazione non più tardi di 20 giorni dopo la partecipazione ricevuta.

*(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).* 8

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Colle norme prescritte dal R decreto 26 gennaio 1882 n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884 n 2621, ed 8 maggio 1887 n. 4487, è aperto il concorso alle Cattedre seguenti:

*Per Professore ordinario.*

Cagliari - Università — Materia medica e farmacologia sperimentale.
Modena - id. — Clinica chirurgica operativa.
Id. - id. — Patologia speciale medica e clinica medica veterinaria.
Id. - id. — Diritto commerciale.
Palermo - id. — Diritto commerciale.
Parma - id — Diritto commerciale.
Id. - id. — Diritto e procedura penale.
Pisa - id. — Diritto e procedura penale.
Id. - id. — Diritto internazionale.
Id. - id. — Clinica medica generale.
Siena - id. — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

*Per Professore straordinario.*

Bologna - Università — Materia medica e farmacologia sperimentale.
Id. - id. — Geometria proiettiva e descrittiva con disegno.
Catania - id. — Chimica generale.
Macerata - id. — Diritto costituzionale.
Messina - id. — Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica chirurgica.
Id. - id. — Istituzioni di Diritto romano.
Id. - id. — Geografia.
Milano - Accademia scientifico-letteraria — Archeologia classica ed antichità civili greche e romane.
Modena - Università — Chimica farmaceutica.
Napoli - id. — Laringoiatria.
Palermo - id — Psichiatria e clinica psichiatrica.
Parma - id. — Chimica farmaceutica.
Id. - id. — Chirurgia e clinica chirurgica veterinaria.
Pisa - id. — Patologia generale.
Id. - id. — Storia antica.
Siena - id. — Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica.

Le domande su carta bollata e i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 6 settembre 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in 5 esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 4 maggio 1887.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

1

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

È aperto il concorso al posto di professore di *Violino* e *Viola* nel R. Conservatorio di musica di Milano, al qual posto è annesso lo stipendio di L. 1500 annue.

Il concorso sarà per titoli ed occorrendo anche per esami.

Gli aspiranti dovranno trasmettere, non più tardi del giorno 31 maggio p. v., la domanda di concorso in carta da bollo da lire *Una* al R. Ministero della Pubblica Istruzione, corredandola di quei documenti che crederanno maggiormente utili per l'apprezzamento della loro domanda

In calce alla domanda sarà chiaramente indicato il domicilio dell'aspirante.

Roma, marzo 1888.

*Per il Ministro:* FIORELLI

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 4 maggio 1888

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 35.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Discussione del disegno di legge: Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.*

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PALIZZOLO domanda perchè la Commissione non abbia insistito nel concetto di modificare la legge del 1879 nel senso che non fossero compresi nella pensione gli emolumenti annessi alle medaglie ed alle onorificenze militari.

PAPADOPOLI considera che la pensione assegnata con la legge del 1879 è sì tenue che sarebbe doveroso non comprendervi gli assegni per le medaglie.

MAJOCCHI, relatore, conviene nei sentimenti espressi dai preopinanti; ma osserva che, volendo modificare la legge del 1879, si snaturerebbe il concetto di questa legge che è di semplice proroga e se ne pregiudicherebbe l'approvazione; mentre il termine utile per la presentazione delle domande è imminente e il Governo ha consentito nella proroga a condizioni che la legge del 1879 rimanga intatta.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, si unisce al relatore nel pregare gli onorevoli Palizzolo e Papadopoli ad accettare il disegno di legge, così qual'è; perchè se si entrasse a modificare la legge del 1879, il Governo, per ragioni finanziarie, non potrebbe dare il suo assenso al disegno di legge medesimo.

CUCCHI LUIGI chiede se non si possa estendere la proroga ad un anno invece di limitarla a sei mesi.

VILLANOVA propone che la proroga sia estesa ad un anno e presenta inoltre il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che la somma di lire 790 mila inscritta in bilancio sia superiore alle esigenze degli assegni in corso, raccomanda al ministro della guerra nel più breve termine possibile l'accettazione delle modificazioni invocate dalla Commissione. »

MAJOCCHI, relatore, sarà lieto se il ministro vorrà accettare che la proroga si estenda ad un anno. E si rimette a lui anche per l'ordine del giorno dell'onorevole Villanova.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, crede inutile la proposta di estendere la proroga trattandosi di una legge che fu approvata nel 1879; ma se la Commissione vuole accettarla, non solleverà opposizione.

Non accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Villanova, riservandosi di provvedere di sua iniziativa ove l'assegno ora stabilito si verifichi essere sovrabbondante.

VILLANOVA prende atto di questa dichiarazione e ritira l'ordine del giorno

CUCCHI LUIGI propone formalmente che la proroga sia estesa ad un anno.

TROMPEO, presidente della Commissione, accetta questa proposta.

GALLI si unisce alla proposta dell'onorevole Cucchi sperando di vederla approvata.

PAPADOPOLI insiste nel pregare il ministro di accogliere la sua raccomandazione.

BERTOLÈ VIALE, ministro della guerra, dichiara di non potere accogliere modificazioni all'economia della legge.

(Si approva l'articolo 1 con la modificazione proposta dall'onorevole Cucchi; sono pure approvati gli altri articoli del disegno di legge).

*Discussione del disegno di legge per autorizzare 162 comuni ad eccedere la sovrimposta.*

DI CAMPOREALE nota la soverchia frequenza con cui si presentano leggi simili a questa, e prega il Governo di mostrarsi molto severo nel concedere tali autorizzazioni.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, risponde che la legge di perequazione non poteva chiudere la via a concedere un trattamento eccezionale a quei comuni che si trovano in necessità di ottenerlo. E aggiunge che il Governo e la Commissione non hanno mancato di studiare accuratamente le domande, e hanno acquistato la persuasione che fosse necessario esaudirle.

BRUNIALTI prega il Governo di fare in modo che queste leggi, quando sono assolutamente necessarie, siano proposte e approvate con la maggiore sollecitudine; vorrebbe altresì che, nel frattempo, salva l'ulteriore approvazione della Camera, si studiasse qualche mezzo per provvedere nei casi urgenti a queste esigenze dei Comuni in via amministrativa.

CRISPI, presidente del consiglio, non può ripresentare, per disposizione statuaria, una disposizione che era contenuta nella legge dei tributi locali respinta dalla Camera.

E quindi occorre che queste leggi passino pel tramite della formalità parlamentari.

(L'articolo unico del disegno di legge è approvato).

*Discussione del disegno di legge per la distillazione dell'alcool.*

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

SAPORITO, parlerà contro il disegno di legge Esaminando lo stato della industria vinicola in Italia, dice che una recente statistica ha dimostrato che fra il consumo del vino in Italia in 30 milioni di ettolitri, e la produzione che ascende a 36 milioni, c'è un'eccedenza non interamente smaltita dall'esportazione che oscilla intorno ai 4 milioni di ettolitri; e ciò senza contare che la produzione si accresce di anno in anno in misura maggiore dell'aumento che si verifica nel consumo e nell'esportazione.

E' dunque una situazione grave che si incrudisce sempre, dappoichè i produttori di vino non hanno mezzi per trasformarlo in alcool.

Dato questo stato di cose, passa ad esaminare il disegno di legge, dichiarando inefficaci i provvedimenti proposti, e chiedendo che l'abbuono per le distillerie non aventi carattere industriale sia portato al 35 per cento.

Cita l'esempio della Francia, la quale, quando nel 1850 si trovò nelle condizioni nelle quali si trova ora in Italia, prese misure analoghe a quelle che ora egli propone.

Dimostra che i proprietari non possono avere convenienza a distillare una grande quantità di vini mediocri, che ora ingombrano il mercato, perchè la riduzione sull'abbuono proposta dalla Commissione è troppo tenue.

Nè la finanza dello Stato avrebbe alcun danno dalle facilità accordate ai distillatori, perchè mercè di esse, aumenterebbe sensibilmente la distillazione dei vini.

Critica anche la disposizione della Commissione, che limita a due litri per ettolitro la miscela di alcool, che si può mettere nei vini per rinforzarli, desiderando che almeno questa miscela fosse dichiarata lecita fino alla proporzione di 3 litri per ettolitro.

Desidererebbe pure che nell'articolo 10 fosse determinata l'epoca, dentro la quale il Governo deve compilare i regolamenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Dimostra che l'abrogazione della legge 12 ottobre 1883 è di gran vantaggio alla finanza, ma di danno ai produttori di vino e desidererebbe che il Governo provvedesse a ciò presentando alla Camera, qualche nuovo disegno di legge mercè il quale l'inconveniente lamentato venisse lenito.

Infine fa rilevare i gravi inconvenienti, che avvengono coll'attuale sistema di tassazione degli alcool, e raccomanda caldamente al ministro di agricoltura di tener conto delle sue osservazioni, le quali tendono a migliorare le infelicissime condizioni delle nostre regioni vinicole, e specialmente della Sicilia.

CLEMENTI raccomanda che non si trascuri di introdurre qualche abbuono maggiore specialmente per le distillerie non aventi carattere industriale.

FAVALE. Vi sono casi in cui più che alcoolizzarli i vini converrebbe *zuccherarli*; ma questo è impossibile finchè i diritti fiscali sullo zucchero sono così alti. Raccomanda al Governo di tenerne conto, e di ribassare la tassa sullo zucchero che serve per la vinificazione: così si gioverà ad una delle maggiori industrie del paese e si assicurerà insieme un vantaggio non piccolo alle finanze.

NICOLOSI riconosce che qualche vantaggio, e non lieve, risentirà l'industria enologica da questo disegno di legge specie come fu modificato dalla Commissione. Si riserva di fare qualche osservazione nella discussione degli articoli.

FAINA desidera che questa legge sia approvata al più presto, e sia approvata così com'è.

Crede che la crisi attuale del mercato dei vini, non dipenda solamente dal mancato accordo commerciale, ma più specialmente dalla cattiva qualità dei vini in alcune regioni.

Crede ottima cosa il facilitare la distillazione dei vini per averne dell'alcool e del cognac.

Non crede raccomandabile come sistema durevole, quello di zuccherare o di alcoolizzare i vini: a questi sistemi si è ricorso in Francia in condizioni speciali che non sono quelle presenti dell'Italia.

DE ZERBI crede che la Commissione ha bene studiata nel suo complesso la quistione guardandola da tutti i punti di vista, e tenendo conto di tutte le cause che hanno prodotto la crisi presente, la quale è aggravata ma non causata da ragioni politiche.

La causa principale di essa è l'eccesso della produzione; nè di questa crisi può assegnarsi con qualche approssimazione la durata: è bene quindi provvedervi come si può con rimedii temporanei; salvo a rinnovare questi provvedimenti ove la crisi perduri.

Crede utili e ragionevoli i rimedii proposti dalla Commissione; ma gli sembra insufficiente la riduzione del 25 per cento e la vorrebbe portata almeno al 50 per cento.

Raccomanda al Governo di trovar modo che siano diminuiti per i vini i noli marittimi ed i trasporti ferroviari; così si farà davvero un gran bene all'industria enologica.

FLAUTI vorrebbe sapere per quale ragione si proponga di fare un trattamento così differente negli abbuoni alle fabbriche di prima categoria di fronte a quelle di seconda.

Non crede giusto stabilire a favore delle prime un privilegio, che equivarrebbe a rovinare gli interessi delle altre.

PRESIDENTE dà lettura dei seguenti ordini del giorno proposti dal l'onorevole Saporito:

« La Camera riconoscendo la necessità di favorire l'aumento della industria nazionale dei vini che meglio assicuri un'esportazione costante invita il Governo a diminuire il grado che serve di base per la restituzione della tassa sull'alcool nel caso di esportazione. »

« La Camera, riconoscendo la necessità di ricostituire le distillerie in due categorie cioè industriali e agrarie, invita il Governo a presentare nel principio del venturo anno un progetto di legge. »

DI RUDINI', relatore. Il primo degli ordini del giorno presentati dall'onorevole Saporito, confida che sarà ritirato, poichè egli potrebbe contentarsi che avesse il valore di una raccomandazione al Governo; del secondo potrà parlarsi quando si discuterà l'articolo primo. Dà spiegazioni agli oratori e ringrazia l'onorevole De Zerbi del suo discorso e della difesa che ha fatto del disegno di legge.

Della riduzione da lui proposta si potrà discutere all'art. 2, ma egli a nome della Commissione fa sua la raccomandazione dell'onorevole De Zerbi rivolta al Governo di trovar modo che sia diminuito il prezzo dei trasporti.

Rispondendo all'onorevole Flauti dimostra come non vi sia realmente nella proposta della Commissione nessuna disparità di trattamento per le distillerie; se qualche provvedimento si è voluto prendere a favore delle piccole distillerie esso è compensato da tanti svantaggi, che in verità era equo il proporlo. La Camera votando questa legge farà opera di giustizia.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio. Alcuni oratori hanno mostrato desiderio che qualche altro vantaggio fosse accordato all'industria enologica; ma in verità questo disegno di legge così come fu modificato dalla Commissione è il massimo a cui si possa giungere.

Riconosce giuste le raccomandazioni dell' onorevole De Zerbi per rendere meno costosi i trasporti e promette che il Governo farà quanto è in suo potere. All'onorevole Favale risponde che l'argomento da lui trattato è tale che non può essere regolato se prima non sien compiuti alcuni studii che il Ministero ha già ordinato.

Prega l'onorevole Saporito di ritirare i due ordini del giorno da lui presentati; non crede che sia opportuno ora farli approvare dalla Camera. Il Governo ne terrà conto come di una raccomandazione per prendere di nuovo in esame l'argomento.

Prega la Camera di affrettare il voto di questo disegno di legge affinchè l' industria enologica abbia presto aiuto di fatti e non di parole.

Agli altri oratori ha ben risposto l'onorevole relatore.

SAPORITO ritira i suoi ordini del giorno.

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 1°.

« E' abrogato l'articolo 21 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3ª), (testo unico) concernente l' esenzione della tassa a favore dei proprietari di fondi per la distillazione di acquavite fino al limite di mezzo ettolitro all'anno. »

BERTANA vorrebbe soppresso l' articolo 1°. Raccomanda in ogni modo le distillerie agrarie.

DI RUDINI, relatore, fa osservare che ogni premio concesso ai piccoli fabbricanti è un danno alle altre distillerie. Da ciò la necessità di questo articolo: molto più che le facilitazioni concesse dalla legge del 1883 favorivano il contrabbando.

BERTANA non insiste nella sua proposta.

(L'articolo primo è approvato.)

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 2:

L'abbuono da concedersi, sullo spirito di prima distillazione, per cali, dispersione, ed altre passività di fabbricazione è determinato:

*a*) nella misura del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

*b*) nella misura del 20 per cento per le fabbriche di seconda categoria, aventi carattere industriale, ossia per quelle provvedute di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede adoperando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante;

*c*) nella misura del 25 per cento per tutte le altre distillerie. »

DI CAMPOREALE non crede giusto il trattamento stabilito in questo articolo specialmente per le piccole distillerie che lavorano con strumenti davvero primitivi. Quindi è scarso l'abbuono del 25 per cento; egli vorrebbe che almeno si portasse al 35 per cento.

FLAUTI si dichiara in generale favorevole al disegno di legge però insiste nelle sue osservazioni all'art. 2.

CLEMENTI si dichiara favorevole all'emendamento presentato dallo onorevole Saporito.

VISOCCHI crede che il concedere il vantaggio della riduzione del 35 per cento sull'abbuono alle distillerie di vinacce sia insufficiente, se non si escludono le distillerie a vapore dal vantaggio concesso nel comma *b* dell'articolo. (Vive approvazioni).

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo ha fatto alla Commissione le maggiori concessioni che poteva, perciò non può farne altre e desidera che la Camera voti la legge tale quale è giacchè nel caso contrario troppo sarebbero danneggiate le condizioni della pubblica finanza.

DI RUDINI', relatore, dice che l'onorevole presidente del Consiglio ha esposto le ragioni della finanza, egli esporrà quelle della giustizia. Comprenderebbe un miglioramento proposto per tutte le fabbriche di alcool non già un trattamento di favore per le distillerie di alcool di vino. Del resto per domandare una riduzione sull' abbuono maggiore del 25 per cento è evidente che la perdita dell'alcool dovrebbe essere superiore al 25 per cento, il che fino a prova contraria non si può ammettere.

Insiste nel raccomandare alla Camera di votare l'articolo così come è proposto dalla Commissione.

SAPORITO intese le dichiarazioni del presidente del Consiglio ritira il suo emendamento.

DI CAMPOREALE, giacchè si sono addotte contro la sua proposta le ragioni della giustizia, tiene a dichiarare che trattandosi di distil-

lerie organizzate con sistemi antichi, non si può asserire che le perdite dei distillatori non siano superiori al 15 per cento.

DI RUDINI' insiste nel dimostrare la piena equità delle proposte della Commissione, facendo anche rilevare come esse siano conformi alle affermazioni degli uomini più compententi nella materia.

(Posto a partito l'articolo 2° è approvato).

« Art 3 Sono estese alle fabbriche di spiriti di seconda categoria, aventi carattere industriale le disposizioni:

*a*) dell'articolo 10 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), circa il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali con dispensa dall'obbligo della cauzione pel pagamento della tassa;

*b*) dell'articolo 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 3703 (serie 3ª), riguardante la istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura quanto mescolato ai vini »

(È approvato).

« Art 4. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini, assimilati ai depositi doganali privati, lo spirito delle fabbriche di seconda categoria di carattere industriale, che provenga direttamente dalle fabbriche stesse, o dai depositi indicati alla lettera *a* del precedente articolo.

« Il passaggio dello spirito puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori uso cognac è vincolato a bolletta di cauzione.

« Sulla quantità totale di spirito introdotta nei magazzini, per la fabbricazione dei liquori uso cognac, sarà accordato l'abbuono del 5 per cento per anno a titolo di calo di affinazione e di giacenza.

« Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

« Non è concesso alcun abbuono, quando il calo non sussista, nè per i periodi di giacenza minori di un mese. »

(È approvato).

« Art. 5. Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti in quei limiti, e con quelle cautele, che saranno prescritte per decreto Reale »

(È approvato).

« Art. 6 I fabbricanti di spirito di seconda categoria, le di cui fabbriche non hanno carattere industriale, potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica, e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

« In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sarà pagata a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini. »

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, propone questa aggiunta alla fine dell'articolo 6: La presente disposizione sarà applicata in quei limiti, e con quelle cautele che saranno prescritte per decreto Reale.

BERTI, presidente della Commissione, accetta l'aggiunta.

(L'articolo 6 con l'aggiunta proposta dal ministro è approvato)

« Art. 7. Fino a tutto il 1889 è accordata la riduzione del venticinque per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito impiegato nell'alcoolizzazione dei vini, e mosti fermentati, alle seguenti condizioni:

*a*) Che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico dei vini o mosti fermentati sino al grado, da determinarsi per decreto Reale, che è necessario alla loro conservazione;

*b*) Che lo spirito aggiunto nelle miscele non ecceda due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

*c*) Che le miscele si operino, sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito o, con speciali permessi, nei magazzini privati, di consorzi di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali, e sotto quelle discipline, e cautele, che saranno stabilite per decreto Reale. »

DI RUDINI', relatore, dà spiegazioni all'onorevole De Zerbi circa i limiti stabiliti in questo articolo che la Commissione accolse per essere d'accordo col Governo.

DE ZERBI insiste nel credere che la riduzione del 25 0/0 è scarsa; e poichè l'onorevole Grimaldi contro le raccomandazioni del presidente del Consiglio ha proposto un emendamento, spera che sarà fatto buon viso anche al suo

(L'articolo 7 è approvato)

« Art. 8. Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione degli art 3, 4, 5, 6 e 7, della presente legge, sono a carico dei fabbricanti di spirito, o degli interessati.

« Le spese per l'accertamento della tassa rimangono però, per intero, a carico dello Stato. »

LUZI non propone emendamenti, ma raccomanda al ministro di fare la massima economia nelle spese di vigilanza.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, terrà conto delle raccomandazioni nei limiti consentiti dai bisogni del servizio di vigilanza.

(L'articolo 8 è approvato).

« Art. 9. Nei locali delle fabbriche di 2ª categoria, ed in quelli per la rettificazione e trasformazione degli spiriti, la presenza di materie prime alcooliche, od alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, costituisce contrabbando ed è punito con multa dal doppio al decuplo della tassa corrispondente alla resa in alcool dell'intera quantità delle materie medesime ».

(È approvato).

« Art. 10. Con decreto Reale saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

« Art. 11. Nella parte straordinaria del bilancio 1888 89 delle finanze sarà inscritta la somma di lire 100 mila, per le spese di vigilanza straordinarie dipendenti dall'esecuzione della presente legge, in apposito capitolo con la denominazione:

« Spese straordinarie di vigilanza per l'esecuzione della legge: disposizioni concernenti la fabbricazione degli alcool e dei vini ».

(È approvato).

*Presentazione di un disegno di legge.*

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per la insequestrabilità degli stipendi agli impiegati dei comuni e delle provincie.

*Votazione a squittinio segreto.*

PRESIDENTE. Si procede alla chiamata per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge già approvati per alzata e seduta.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama

PRESIDENTE comunica il risultato delle votazioni:

Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879.

Favorevoli. . . . . . . 169
Contrari . . . . . . . 22

(La Camera approva).

Autorizzazione a 162 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85 86.

Favorevoli . . . . . . 162
Contrari . . . . . . . 29

(La Camera approva).

Provvedimenti per la distillazione dell'alcool e per la fabbricazione dei vini.

Favorevoli. . . . . . 162
Contrari . . . . . . . 29

(La Camera approva).

La seduta termina alle 7.

## TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MASSAUA, 4 — Il *Cavour* è partito stamane: vi si sono imbarcati i generali di San Marzano e Lanza ed il maggiore Arimondi.

Sono partiti pure il *Balduino* ed il *Solunto*.

PORTO SAID, 4 — Proveniente da Massaua, proseguì ieri per Napoli il piroscafo *Marco Minghetti*, della Navigazione generale italiana.

NAPOLI, 4. — È arrivato il *Gottardo*, con a bordo il primo battaglione bersaglieri, una batteria e mezza compagnia del sesto, il generale Saletta e gli ufficiali Marina, Valeris e Nerazzini.

PORTO SAID, 4 — Proveniente da Massaua, proseguì iersera per Napoli il *Roma* della N. G. I

MASSAUA, 4. — Proveniente da Napoli, giunse iersera il *Bosforo*, della N G. I.

NAPOLI, 4. — Da Massaua è arrivato il piroscafo *Scrivia*, con parte del sesto scaglione.

BERLINO, 4. — L'Imperatore rimase alzato ieri fino a sera e cenò seduto in poltrona.

Alle ore 10 pom, l'Imperatrice tornò a Charlottenburg dalla sua visita ai paesi inondati dall'Elba.

BERLINO. 4. — Il bollettino pubblicato stamane sullo stato di salute dell'Imperatore, dice:

« L'Imperatore è senza febbre ed è attualmente alzato. Le forze aumentano progressivamente.

« Provvisoriamente, non si pubblicheranno altri bollettini quotidiani. »

## Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 4 maggio 1888.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | PREZZI IN CONTANTI | Corso Med. | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | » |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1888 | — | — | 97 27½ | 97 27½ | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 65 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 98 » |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | 95 » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 94 50 |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° dicembre 1887 | — | — | » | » | 99 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 480 » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | 402 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | 455 » | 455 » | » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | » | » | 467 » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 803 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 624½ |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° gennaio 1888 | 1000 | 750 | » | » | 2120 » |
| Dette Banca Romana | » | 1000 | 1000 | » | » | 1180 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | » | » | 660 » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | 660 » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 420 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 | » | » | 580 » |
| Dette Banca detta (Certificati provvisori) | 1° gennaio 1889 | 500 | 250 | » | » | 555 » |
| Dette Banca Provinciale | » | 250 | 250 | » | » | 250 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 985 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam. | 1° genn. 1888 | 500 | 500 | » | » | 1460 » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888 | 1° gennaio 1888 | 500 | 250 | 1142 » | 1142 » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | 1965 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | 480 » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 380 | » | » | » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 270 |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'Illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | 100 » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° gennaio 1887 | 250 | 250 | » | » | 215 » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 150 | 150 | » | » | 250 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° aprile 1888 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Navigazione Generale Italiana | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 370 » |
| Dette Società Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 | » | » | 615 » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | » | 500 | 100 | » | » | » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | 300 » | 300 » | » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° aprile 1888 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | Francia | 90 g. | » | » | 100 12½ |
| | Parigi | chèques | 100 80 | 100 80 | » |
| 2 | Londra | 90 g. | » | » | 25 37 |
| | | chèques | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | chèques | » | » | » |

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 maggio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . . . . 30 id.

*Il Sindaco:* MARIO BONELLI.

**Prezzi in liquidazione:**

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 37½, 97 40, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1104, 1103, 1096, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 3 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 153
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 983,
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 750.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 520.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE